

M

www.lexambiente.com
FONTE Archivio Procura della Repubblica TIVOLI

Pubblica udienza
del 13 maggio 2004

n. 33623/2003 Reg. Gen.

n. 8.69

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
-- * --

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale

composta dagli ill. mi signori:

Dott. Giuseppe Savignano	Presidente
1. Dott. Antonio Zucchi	Consigliere
2. Dott. Clotilde Squarsoni	Consigliere
3. Dott. Carlo M. Grillo	Consigliere
4. Dott. Francesco Novarese	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi, proposti da

-DEUT ROBERTO, nato a Fiorano Canavese il 10/7/1960, e

-TORRENTE MARCO, nato a Tunisi (Tunisia) l' 8/6/1969,

avverso la sentenza n. 2463 del 16/5-3/6/2003, pronunciata
dalla Corte di Appello di Milano.

-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;

-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Carlo M. Grillo;

-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore
Generale A. Albano, con cui chiede il rigetto dei ricorsi;

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava sostanzialmente (convertendo solo la pena detentiva inflitta in quella pecuniaria corrispondente) la sentenza 14/1/2002 del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale Deut Roberto e Torrente Marco - rispettivamente amministratore e consigliere delegato della Teleservice s.r.l., svolgente attività di incisione chimica di lastre e pellicole di rame - erano stati condannati alla pena di mesi 1 giorno 20 di arresto e € 30.000.000 di ammenda ciascuno in ordine alle contravvenzioni, ritenute in continuazione, di cui all' art. 59, commi 1 e 5, D. L.vo n. 152/1999, accertate il 18/1/2000 (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in assenza della prescritta autorizzazione e con superamento dei valori limite consentiti relativamente al parametro rame).

Avverso detta sentenza ricorrono gl' imputati, con distinti atti di impugnazione aventi il medesimo contenuto, deducendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione all' esistenza di delega di funzione (art. 606, comma 1 lett. 'e', c.p.p.), avendo la Corte distrettuale escluso l' esistenza della detta delega, peraltro rilasciata ad un socio della Teleservice s.r.l., solo perché non avente forma scritta; 2) inosservanza o erronea applicazione dell' art. 59, comma 5, Allegato 5, D. L.vo n. 152/1999 (art. 606, comma 1 lett. 'b', c.p.p.), giacché i risultati delle analisi delle acque non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, non essendo rappresentativo il campionamento dei reflui con prelievo istantaneo, come eseguito nel caso di specie, in luogo del prelievamento di un campione medio nell' arco di tre ore. All' odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe.

I ricorsi non meritano accoglimento.

I prevenuti non contestano la sussistenza del fatto-reato di scarico di reflui industriali in assenza della prescritta autorizzazione, ma si limitano -con la prima censura- a protestare la loro innocenza, in ordine ad entrambe le contravvenzioni ad essi ascritte, perché le funzioni relative al controllo dei reflui della produzione, e quindi del rispetto della normativa antinquinamento, erano state di fatto delegate ad altro socio (tale Tromba) della ditta Teleservice.

Rileva il Collegio che la doglianza è stata proposta negli stessi termini in sede di appello ed i giudici distrettuali

l' hanno ritenuta infondata con motivazione corretta e logica, in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte Suprema in tema di delega di funzioni. Invero, pur prescindendo dal requisito della forma scritta della delega, richiesto tuttavia dalla giurisprudenza dominante (tra tante: Cass. Sez. III, 3 dicembre 1999, n. 422, Natali; contra: Sez. III, 13 marzo 2003, n. 22931, Conci), è pacifico che, in tema di responsabilità penale all' interno di un ente collettivo, la delega di funzioni, perché possa considerarsi liberatoria nei confronti di chi ne abbia la rappresentanza e gestione, deve avere comunque forma espressa e contenuto chiaro, deve garantire al delegato completa autonomia decisionale e capacità di spesa e deve essere attribuita a persona professionalmente idonea; requisiti questi la cui sussistenza, è ovvio, deve essere giudizialmente dimostrata da chi la deduce. Nel caso di specie, però, nulla di tutto ciò è stato provato dalla difesa, per cui la doglianza è infondata. Peraltro non è credibile, relativamente alla prima delle due contravvenzioni de quibus, che i prevenuti, rispettivamente amministratore e consigliere delegato della Teleservice, ignorassero che lo stabilimento era sprovvisto della prescritta autorizzazione allo scarico.

In ordine alla seconda censura, anch' essa oggetto dei motivi di appello, il Collegio ritiene del tutto corrette ed esaurienti le argomentazioni sul punto della sentenza impugnata, assolutamente conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale (tra tante: Cass. Sez. III, 17 dicembre 1999, n. 1773, Calvo), per cui alle stesse rinvia. E' solo il caso di aggiungere che, con decisione depositata dopo la gravata pronunzia, questa Corte (Sez. III, 14 maggio-5 agosto 2003, n. 32996, Lazzaroni) ha nuovamente ribadito che "in tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento e' regolamentato da una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, riferito ad un campione medio prelevato nell' arco di tre ore, prevede la possibilita' di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell' autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico cosi' come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all' autorita' amministrativa di controllo nonche', in sede processuale, al giudice penale". Nel caso di specie la Corte distrettuale ha indicato analiticamente le ragioni -di evidente logicità- per le quali, trattandosi di scarico non continuo, il prelievo



istantaneo era il più adatto a rappresentare lo scarico stesso nella sua effettiva composizione chimica.

Ne discende l'infondatezza delle censure sulla non regolarità del prelievo e dunque sulla inutilizzabilità delle analisi effettuate sul campione prelevato.

Il parametro rame, indicato al n. 21 nella tabella 3 dell'Allegato 5 al D. L.vo n. 152/1999, richiamato dall'art. 59, comma 5, di detto decreto, non deve superare negli scarichi in pubbliche fognature il valore di 0,4 milligrammi per litro; nella fattispecie in esame le analisi hanno accertato un valore dieci volte e mezzo superiore al prescritto limite (4,7 mg/lt).


P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004

Il Consigliere Est.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorenza Donati